



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARI

Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo, sottoscritto:

- VISTA:** l'Ordinanza di sicurezza balneare e l'Ordinanza di disciplina della navigazione in prossimità della costa, emanate da questa Capitaneria di Porto;
- VISTA:** l'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia;
- VISTO:** il decreto legislativo n. 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”.
- VISTA:** la Deliberazione della Giunta Comunale di Bari n. 229 in data 10.04.2024, con la quale è stato individuato nello specchio acqueo antistante il compendio immobiliare del Waterfront, ubicato in Bari San Girolamo, un'infrastruttura pubblica a servizio della collettività, specializzata verso finalità sportive nautiche quale strumento integrativo delle dotazioni territoriali e promozionale dell'attività sportiva in ambito marittimo ed urbano e con il fine di sviluppare, in linea con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice della nautica da diporto, la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, e di costruire nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni la cultura e la conoscenza del mare;
- VISTO:** il verbale di consegna n. 269 in data 14.10.2024, ex art. 34 del Codice della Navigazione, con il quale questa Capitaneria di Porto ha proceduto alla consegna al Comune di Bari dello specchio acqueo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 sopra descritta, per lo svolgimento di attività di inizializzazione e/o familiarizzazione delle attività sportive nautiche;
- VISTO:** il Regolamento per l'utilizzo dello specchio acqueo di cui trattasi, approvato dal Comune di Bari, Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 17301/2024 del 06.11.2024;

RITENUTO NECESSARIO: interdire lo specchio acqueo in parola relativamente alla navigazione e/o la balneazione nonché ad ogni ulteriore attività diversa da quelle di inizializzazione e/o familiarizzazione delle attività sportive nautiche;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

RENDE NOTO

che l'area compresa tra i seguenti punti geografici (Datum WGS 84), come meglio rilevabile nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza a costituirne parte integrante, è destinata allo svolgimento di attività di inizializzazione e/o familiarizzazione delle attività sportive nautiche:

PUNTO 1: Lat. 41° 8' 23,19" N – Long. 016° 48' 59,47" E;

PUNTO 2: Lat. 41° 8' 27,55" N – Long. 016° 48' 57,7" E;

PUNTO 3: Lat. 41° 8' 24,37" N – Long. 016° 49' 16,36" E;

PUNTO 4: Lat. 41° 8' 21,57" N – Long. 016° 49' 08,98" E; **ORDINA**

Articolo 1

Con decorrenza immediata nello specchio acqueo di cui al RENDE NOTO è vietata la navigazione e/o la balneazione nonché ogni ulteriore attività diversa da quelle di inizializzazione e/o familiarizzazione delle attività sportive nautiche come meglio individuate nel Regolamento richiamato in premessa per l'utilizzo dello stesso specchio acqueo, approvato dal Comune di Bari, Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 17301/2024 del 06.11.2024.

Articolo 2

Il Comune di Bari dovrà provvedere:

- ad installare idonea cartellonistica indicante le finalità pubbliche dello specchio acqueo di cui trattasi per gli usi sopra specificati;
- ad installare, laddove necessario per raggiungere il largo, un apposito corridoio di lancio, avente le caratteristiche minime prescritte dalle Ordinanze di questa Autorità Marittima richiamate in premessa.

Articolo 3

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è punito, se il fatto non costituisce altro reato o illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; dagli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione, del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4 e dall'artt. 650 del Codice penale.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari.

Bari, lì data del protocollo

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Vincenzo LEONE

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n.82

